

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 1953

(91^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norma integrativa della legge 1^o ottobre 1951, n. 1140, sulla cessazione dei rapporti di impiego e di lavoro dei cittadini scomparsi per cause connesse allo stato di guerra » (N. 2761) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ZELIOLI, *relatore* Pag. 1076

« Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani » (N. 2762) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ANGELINI Cesare, *relatore* 1076, 1080
PEZZINI 1077, 1078, 1080
BITOSSI 1077, 1078, 1079, 1080
RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 1078, 1079
MAZZONI 1079
PALUMBO Giuseppina 1079
VENDITTI 1079
BARBARESCHI 1080
ZELIOLI 1080

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati

e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (N. 2764) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ZANE, *relatore* Pag. 1082

La riunione ha inizio alle ore 10,10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bitossi, Bo, Bolognesi, Bosco Lucarelli, Caso, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Mariani, Mazzoni, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Sacco, Tambarin, Venditti, Vigiani, Zane e Zelioli.

Intervengono altresì il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senatore Rubinacci, e il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, onorevole Murdaca.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norma integrativa della legge 1^o ottobre 1951, n. 1140, sulla cessazione dei rapporti di impiego e di lavoro dei cittadini scomparsi per cause connesse allo stato di guerra » (Numero 2761) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norma integrativa della legge 1^o ottobre 1951, n. 1140, sulla cessazione dei rapporti di impiego e di lavoro dei cittadini scomparsi per cause connesse allo stato diguerra ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico, di cui do lettura:

Articolo unico.

La richiesta del verbale di irreperibilità di cui all'articolo 5 della legge 1º ottobre 1951, n. 1140, per i cittadini scomparsi i quali hanno avuto l'ultima residenza nota in un luogo che non fa parte del territorio della Repubblica italiana, deve essere presentata alla Commissione istituita con il decreto-legge 18 ottobre 1942, n. 1520.

La Commissione redige il verbale di irreperibilità osservate le disposizioni del comma secondo del predetto articolo 5.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zelioli.

ZELIOLI, *relatore*. Onorevoli colleghi, questa è una leggina: la chiamo così perchè non ha una grande importanza, ha un valore più tecnico che giuridico in quanto si allaccia ad una legge precedente che è fondamentale.

Questa legge consegue a quella 1º ottobre 1951, n. 1140, che dispone per la risoluzione dei rapporti di impiego e di lavoro dei cittadini divenuti irreperibili in conseguenza di eventi bellici. A tale effetto l'articolo 5 prevede una formalità sostitutiva della sentenza dell'Autorità giudiziaria, e precisamente un verbale di irreperibilità redatto davanti al sindaco del luogo nel quale lo scomparso ha avuto l'ultima residenza nota. Ma *quid iuris et... facti* quando il cittadino scomparso ha avuto l'ultima residenza nota in località che a seguito dell'ultima guerra non fa più parte del territorio della nostra Repubblica? Si potrebbe provocare la dichiarazione giudiziale di morte presunta con la procedura del nostro codice, procedura meno rapida, e non sempre agevole.

Soccorre il disegno di legge proposto, che, al sindaco del luogo, sostituisce la Commissione istituita con decreto-legge 18 ottobre 1942, numero 1520, la quale — per il compito specifico che le è attribuito di provvedere alla ricostituzione o alla formazione degli atti di morte smarriti o distrutti, tenuti nelle zone di operazione da comandi o uffici militari, sia nei riguardi degli appartenenti alle Forze armate che nei confronti dei cittadini non militari deceduti

fuori dal territorio metropolitano in campi di concentramento o durante il servizio di lavoro obbligatorio — ha il modo e l'autorità di rilasciare il certificato della irreperibilità dello scomparso.

È una lacuna che, rilevata nella prassi, viene ovviata con il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo unico, di cui ho già dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazioni, della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Targetti e Santi: «Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani» (N. 2762) (Approvata dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: «Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Angelini.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Anche l'anno scorso la nostra Commissione ebbe ad esaminare una identica proposta di legge di iniziativa degli stessi onorevoli Targetti e Santi, per la corresponsione della gratifica natalizia ai portieri e ai lavoratori addetti alla vigilanza, alla custodia ed alla pulizia degli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, con rapporti di lavoro continuativi. Anche la dizione della proposta di legge è la stessa dell'anno scorso. Io proporrei l'accettazione del testo pervenuto dalla Camera, ma purtroppo, anche quest'anno, esso ci è giunto il 31 dicembre e dovrà ritornare alla Camera per una modificazione da farsi all'articolo primo, al secondo comma, dove si dice: «La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente».

Poichè siamo al 22 gennaio, bisognerà adottare la procedura dello scorso anno, che cioè la corresponsione della gratifica sarà effettuata entro 20 o 30 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il collega senatore Pezzini mi ha parlato di un emendamento che vorrebbe apportare al primo comma dell'articolo 1 per la migliore interpretazione di questo comma, circa il quale l'anno scorso sono sorti dei contrasti. Infatti la retribuzione, secondo i contratti di lavoro ancora in vigore, non è composta solo di quello che viene dato in denaro, ma anche del valore convenzionale dell'alloggio, dell'illuminazione, del riscaldamento e di altre eventuali indennità speciali previste.

La tredicesima mensilità ormai viene corrisposta a tutte le categorie di lavoratori e sarebbe quanto mai opportuno, ad evitare l'inconveniente degli scorsi anni e di quest'anno, estenderla a questa categoria.

PEZZINI. Come ha già annunciato il collega relatore ho preso l'iniziativa di proporre alla Commissione alcune modifiche, anche perchè la fissazione del termine per la corresponsione della gratifica al 31 dicembre ci costringe già a rimandare questa proposta di legge alla Camera. Modificando la legge, noi non ritarderemo ulteriormente se introduciamo qualche altra modifica per rendere definitivo il provvedimento, così da non essere obbligati anno per anno a prendere un provvedimento, per così dire, interlocutorio.

Sta di fatto che la gratifica natalizia da molti anni ormai, e pressochè per tutte le categorie di lavoratori, viene commisurata ad una mensilità della retribuzione globale in atto. Per i portieri, non si sa per quale motivo, si continua a proporre che la gratifica sia commisurata al salario base, al caro vita e alla indennità di contingenza. È noto a tutti che per questa categoria c'è qualcosa d'altro che serve a formare la retribuzione mensile, e cioè il valore convenzionale dell'alloggio, dell'illuminazione, e del riscaldamento. Ci sono inoltre molto spesso delle indennità speciali, a carattere continuativo, corrisposte per altre mansioni che i portieri esplicano, inerenti sempre alla loro funzione di vigilanza e custodia.

La modificazione che per prima proporrei dovrebbe essere introdotta al primo comma del-

l'articolo 1, nel senso di commisurare la citata gratifica ad una mensilità della retribuzione globale e cioè: salario base, indennità di caro vita, indennità di contingenza e in più il valore convenzionale dell'alloggio, dell'illuminazione, del riscaldamento e delle eventuali indennità speciali corrisposte a carattere consuntivo per altre funzioni accessorie.

La seconda modificazione riguarda il secondo comma. Esso dovrebbe dire che questa gratifica deve essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno per il futuro. Per questo anno si potrà fare una norma transitoria affinché la gratifica venga corrisposta entro 20-30 giorni dalla pubblicazione della legge.

L'altra modifica riguarda l'articolo 2 che dice: « Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge che siano stati assunti o licenziati durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno ». Prima di tutto sarebbe meglio dire: « per i quali il rapporto di lavoro sia stato risolto ». Per quanto riguarda poi gli eventuali dodicesimi della gratifica io direi: « per quanti sono i mesi di servizio prestati, computandosi per mese intero anche la frazione superiore ai 15 giorni », perchè questa è la norma che regola le altre gratifiche.

BITOSSI. Concordo pienamente con quanto ha detto il relatore e con quanto ha detto il collega Pezzini. Certo è una constatazione dolorosa il fatto che ci troviamo sempre ad esaminare delle leggi in ritardo in maniera che siamo costretti, per questioni formali e non sostanziali a doverle rimandare alla Camera.

A causa di questo ritardo la maggioranza della categoria ha già percepito la tredicesima mensilità, in quanto i proprietari di immobili hanno capito che è ormai un onere che dovranno sopportare.

Penso anche io che, indipendentemente dalle modificazioni giustamente proposte dal collega Pezzini, si debba sancire il fatto che questa tredicesima mensilità debba essere corrisposta a tutte le categorie. È inutile che i colleghi tentino di pensare a tempo opportuno a questa gratifica per poi cadere nel ritardo in cui siamo caduti quest'anno. Si pensi che alla Camera dei deputati è giacente una proposta di legge sempre degli onorevoli Targetti e Santi che

propongono di rendere tale gratifica permanente. Se i nostri colleghi della Camera invece di mandare avanti questa proposta di legge che riguarda la gratifica per il 1952 avessero mandato avanti quella che riguarda la gratifica permanente, ci saremmo trovati in una situazione migliore in quanto non si sarebbe costretti a rinviare alla Camera una legge e non ci sarebbe stato questo ritardo. Dall'altro lato cerchiamo di approfittarne almeno per apportare le modifiche necessarie per sancire definitivamente quanto spetta ai lavoratori portieri.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei innanzitutto rilevare la anomalia nella quale ci troviamo a proposito delle retribuzioni dei portieri, perchè mentre per tutti i settori dei lavoratori il regolamento della misura della retribuzione è fatto in maniera convenzionale e con l'intesa dei datori di lavoro, in questo caso dobbiamo ricorrere allo strumento della legge per la mancanza di organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. Infatti a questo fine furono emesse le disposizioni che introdussero l'indennità di contingenza per i portieri. Mi pare che nel sistema retributivo italiano la tredicesima mensilità sia diventata una componente normale delle retribuzioni.

Accoglierei con favore la proposta del senatore Pezzini di non fare una legge esclusiva per il 1952, ma di introdurre definitivamente la gratifica per questi lavoratori.

Debbo peraltro fare una riserva per quanto si riferisce alla specificazione delle voci a cui ha accennato il senatore Pezzini. Egli ritiene giustamente che la tredicesima mensilità debba essere commisurata in relazione alla retribuzione globale, però solo la retribuzione globale di carattere economico, pecuniario, effettivamente corrisposta ai portieri. Non credo si possa introdurre in questa voce anche il valore convenzionale dell'uso della casa, dell'illuminazione e del riscaldamento, perchè evidentemente non si tratta di prestazioni in denaro e la tredicesima mensilità che deve corrispondere alla prestazione in denaro che si riceve nel mese di dicembre. Per quanto riguarda i portieri si parla del valore convenzionale della casa, illuminazione, riscaldamento, e altre prestazioni in natura, ad altri effetti, soprattutto agli effetti della indennità che si deve corrispondere al momento

della risoluzione del rapporto, perchè allora il portiere perde anche l'uso della casa ed è giusto dargli un certo corrispettivo in denaro anche per questa voce. Sarebbe però estremamente pericoloso introdurre il concetto che la retribuzione complessiva agli effetti della tredicesima mensilità potrebbe comprendere queste voci di prestazioni in natura. Questo lo dico anche per la sistematicità che dobbiamo seguire in questa materia per cui non possiamo non tener conto delle disposizioni che vigono anche per l'imposizione di contributi previdenziali che si basano appunto solo sulla prestazione in denaro.

Se il collega Pezzini accetta di eliminare le voci che ha aggiunto alla gratifica della tredicesima mensilità non ho obiezioni da fare.

PEZZINI. Confesso che sono perplesso di fronte ai chiarimenti del Ministro. Ero stato indotto ad introdurre anche questi valori convenzionali proprio in relazione all'articolo 24 del contratto che dice testualmente: « per determinare la retribuzione agli effetti dell'indennità di licenziamento, deve essere compreso anche il valore convenzionale ecc. ecc. ». Avevo trasferito questo concetto agli effetti della gratifica natalizia.

BITOSSÌ. Pensavo che fosse ormai una questione che non dovesse essere oggetto di ulteriori discussioni. È pacifico infatti che nella determinazione della retribuzione di un lavoratore concorrano tutte quelle voci che fanno parte delle spese del bilancio familiare. Se il portiere invece di avere l'alloggio gratuito avesse un giro amministrativo con il padrone di casa, oggi ci troveremmo in condizioni di non discutere. Nel caso che ho adesso prospettato avverrebbe che la retribuzione completa della tredicesima mensilità sarebbe comprensiva dell'affitto. Manca questo giro amministrativo tra datore di lavoro e dipendente ma sostanzialmente il valore dell'alloggio fa parte intera ed assoluta della retribuzione. È vero che l'affitto non si paga tredici volte all'anno ma dodici volte, ma è altrettanto vero che il lavoratore che è costretto a pagare l'affitto al proprietario della casa e che esplica un'attività in un luogo diverso da dove dimora percepisce anche la quota per la spesa dell'alloggio. Tanto è vero che nel calcolo della scala mobile, nel pacchetto che determina la spesa mensile della

famiglia tipo c'è anche l'affitto; quindi del costo della vita di un lavoratore è parte integrante l'affitto, il cui valore non può essere sottratto al portiere nella tredicesima mensilità per il fatto che non avviene nessun giro amministrativo tra lui e il proprietario dell'immobile. D'altra parte penso che la legge citata dall'onorevole Ministro non sia interpretabile soltanto per quanto riguarda il trattamento di quiescenza.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. La legge dice espressamente che il valore convenzionale dell'alloggio, illuminazione, riscaldamento, ecc., è computato solo agli effetti della indennità di licenziamento.

BITOSSÌ. Era stato previsto per l'indennità di quiescenza, perchè era l'unica voce che dava adito a discussioni e controversie ed il legislatore ha risolto il problema comprendendo anche il valore convenzionale dell'alloggio, ecc. Riconoscendo noi, attraverso una legge, una nuova istituzione, la interpretazione che dobbiamo dare non può essere altra che quella che già il legislatore ha dato per quanto concerne quell'unico istituto che era al di fuori della normale retribuzione e cioè il trattamento di quiescenza.

Penso che con questo noi non solo facciamo un'opera di giustizia ma risolviamo una questione che da troppo lungo tempo è rimasta insoluta. Ma mi si potrebbe dire: perchè i presentatori della legge non hanno inteso la necessità di aggiungere anche il valore dell'alloggio ecc.? Perchè purtroppo per rendere le cose adatte a passare senza urti e senza eccessivi ostacoli si diluiscono, si attenuano, tanto per poter acquisire il principio. Ma ormai il principio è acquisito. La tredicesima mensilità la percepiscono tutti i lavoratori nella misura dell'intera retribuzione, compreso naturalmente l'affitto, illuminazione ecc. sarebbe una cosa molto ingiusta se soltanto i portieri fossero esclusi.

MAZZONI. Ho molto apprezzato quello che ha detto il Ministro perchè è ispirato al concetto di un'ampiezza che va al di sopra del calcolo monetario. Il lavoratore portiere che ha accettato un contratto nel quale l'alloggio è compreso nel compenso, quando è licenziato si trova in una bizzarra condizione — in contrasto con

tutti gli altri — di fronte cioè a un vincolo di affitti che gli preclude la possibilità di trovar casa.

Su questo problema richiamo l'attenzione dei colleghi perchè mi pare che sarebbe doveroso studiarlo; è lecito infatti scindere il contratto, ma non mettere la persona per la strada quando le case non si trovano. Non è male quindi se largheggiamo un poco in considerazione della situazione tutta particolare dei lavoratori portieri.

PALUMBO GIUSEPPINA. Il Ministro dà una interpretazione giuridica esatta alla legge, ma restrittiva perchè in tempi precedenti non era ancora invalso l'uso, che è poi diventato legge, della tredicesima mensilità. Sappiamo benissimo che gli stipendi dei portieri sono bassi rispetto a quelli degli altri lavoratori proprio perchè godono dell'uso dell'abitazione, dell'illuminazione e del riscaldamento. A me sembra molto logico che queste voci al momento di percepire la tredicesima mensilità concorrano a formare quel doppio stipendio che nel mese del Natale si dà per consuetudine a quasi tutti i lavoratori e anche ai pensionati dello Stato.

VENDITTI. Se si vuole parlare da un punto di vista esclusivamente giuridico le osservazioni fatte dal Ministro hanno la loro ragione, se si vuole parlare da un punto di vista economico non si può negare che questo corrispettivo incide sul bilancio familiare. Io per ragioni di ordine pratico sono di questo secondo parere.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei innanzi tutto sgombrare il terreno da una questione: io sono cioè perfettamente d'accordo con il senatore Mazzoni e con gli altri che, quando si tratta di stabilire l'indennità di licenziamento, è opportuno inserire nel computo della retribuzione anche questa voce. Su questo siamo d'accordo e il contratto collettivo del 1938, che stabilisce questo è tutt'ora in vigore a garanzia dei portieri. Il problema che ci interessa è un altro, vedere se questo computo lo dobbiamo fare anche agli effetti della tredicesima mensilità.

Vorrei innanzi tutto rilevare che qui non si tratta di interpretare la norma del 1938,

che è chiarissima perchè quella norma espressamente dice che, ai fini dell'indennità di licenziamento, deve essere effettuato questo computo, qua facendo una nuova norma per una ipotesi diversa dobbiamo vedere se è il caso di applicare o meno lo stesso criterio. Per me le due questioni sono nettamente distinte e non mi sembra che si possa applicare lo stesso criterio applicato alla indennità di licenziamento perchè, per la gratifica natalizia, secondo il sistema vigente, sia nel campo retributivo della contrattazione collettiva, sia agli effetti dei contributi previdenziali, è sempre vigente il principio che la commisurazione si fa in relazione alla prestazione in denaro, la quale viene incrementata di un tredicesimo.

Ora, se noi invece volessimo fare una cosa diversa correremmo il rischio di turbare un poco tutto il sistema. Ora voi dovete tener conto di questo, la retribuzione è parte in denaro e parte in natura e la tredicesima mensilità va commisurata sulla parte in denaro, ma non possiamo stabilire il principio di questa trasformazione del godimento in natura in prestazione economica quando si tratta di due cose profondamente diverse. Mi permetterei pertanto di rivolgere preghiera alla Commissione affinchè non includesse questa voce, come è stato proposto dal senatore Pezzini altrimenti mi troverei nella dolorosa necessità di risollevare la questione nell'altro ramo del Parlamento e eventualmente di chiedere il trasferimento in Aula di questa questione che, secondo me, è una questione di principio che non posso, in occasione del provvedimento per i portieri, pregiudicare.

BARBARESCHI. Mi dispiace delle ultime dichiarazioni del Ministro, perchè con le ultime dichiarazioni è difficile pensare ad una approvazione rapida del provvedimento che abbiamo in esame e mi dispiace anche per il modo con cui il Ministro ha impostato il problema, perchè per me non c'è dubbio che i portieri abbiano il diritto alla corresponsione della quota parte dell'affitto. Vi è una questione che mi sembra non sia stata accennata e certamente è nel sentimento di tutti. Gli affitti sono ancora per una parte, certamente non lieve, vincolati dalla legge in vigore e certamente, anche un onere modesto come questo, può rappresentare un

onere di una qualche entità per quei proprietari di casa che hanno i fitti bloccati, pertanto desidererei dal Ministro una dichiarazione precisa per cui si dicesse che la questione è sospesa fin tanto che i fitti resteranno vincolati.

PEZZINI. Desidero precisare che non insisto nella lettera d) del mio emendamento.

ZELIOLI. Aderisco alla proposta dell'amico Pezzini la quale è stata animata da un senso di giustizia e di equità che apprezziamo sotto il profilo di una valorizzazione di questi umili lavoratori che compiono dei servizi che sono veramente impagabili; però non ci dobbiamo dimenticare che se la proposta venisse accolta così come formulata darebbe luogo ad una serie di contestazioni che sarebbero interminabili. Contestazioni ce ne sono già state e ce ne saranno agli effetti dell'indennità di licenziamento quando si vuole valutare il presunto fitto di questi locali, figuriamoci quante contestazioni sorgessero quando si dovrà andare a valutare il fitto di questi locali agli effetti della tredicesima mensilità.

Per queste ragioni aderisco alla proposta di soppressione.

ANGELINI CESARE, *relatore*. Non posso che aderire alla proposta fatta dal Ministro anche in considerazione del fatto che tutte le altre categorie di lavoratori che godono dell'alloggio non godono di queste indennità, perchè non esistono attualmente contratti provinciali integrativi che stabiliscano questo valore, in modo che si creerebbero situazioni veramente tali da non dare una soluzione retta.

BITOSSI. Anch'io non insisto perchè comprendo che ci sono molte questioni che debbono essere esaminate più dettagliatamente, inoltre non tutti i lavoratori che percepiscono la tredicesima mensilità l'hanno sull'intera retribuzione; per esempio, i dipendenti statali l'hanno solo su alcune voci. Questo problema dovrebbe essere oggetto di uno studio, in maniera da normalizzarlo per tutti i lavoratori; perchè certo vi è un qualcosa di giusto al fondo di questa richiesta, ma per soddisfarvi non bisogna creare altre ingiustizie.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità del salario in denaro e della indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale n. 303 del 2 novembre 1944, e di contingenza, di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323.

La corresponsione della gratifica predetta deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno corrente.

Il senatore Pezzini propone di modificare questo articolo nel seguente modo:

« Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilità della retribuzione globale di fatto in denaro, costituita:

- a) del salario base;
- b) dell'indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
- c) dall'indennità di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323;
- d) dalle eventuali indennità speciali corrisposte a carattere continuativo.

« Detta gratifica dev'essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno ».

Pongo in votazione l'articolo 1 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

Ai lavoratori indicati nell'articolo 1 della presente legge, che siano stati assunti o licenziati durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia indicata nello stesso articolo 1 per quanti sono i mesi interi di servizio prestati nell'anno.

Il senatore Pezzini propone di sostituire il testo suddetto con il seguente:

« Ai lavoratori indicati nel precedente articolo 1, che siano stati assunti o per i quali il rapporto di lavoro sia stato risolto durante l'anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti i mesi di servizio prestati nell'anno, computandosi per mese intero la frazione superiore a 15 giorni ».

Pongo in votazione l'articolo 2 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

La concessione della gratifica è a carico del proprietario dell'immobile, il quale ha facoltà, per gli immobili locati, di rivalersi del maggiore onere sui conduttori, secondo quanto è previsto dall'articolo 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.

(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il senatore Pezzini, infine, propone di sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« Per l'anno 1952 la gratifica di cui all'articolo 1 dev'essere corrisposta entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. sociale)

91ª RIUNIONE (22 gennaio 1953)

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Repposi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (N. 2764) (Approvata dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Repposi: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione ». Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zane.

ZANE, *relatore*. Il disegno di legge n. 2764, d'iniziativa parlamentare, perviene a noi dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati e concerne un'ulteriore proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

Co ne gli onorevoli colleghi ricorderanno, in occasione dell'approvazione di una precedente proroga decisa nella riunione del 25 ottobre 1951, ho avuto l'onore di chiedere al Senato il termine maggiormente dilazionato in confronto di quello approvato dalla Camera dei deputati. A sostegno di questa mia proposta facevo notare allora che presso la XI Commissione della Camera dei deputati era pendente un disegno di legge per la riforma del Fondo di indennità di cui al decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5 e che pertanto appariva conveniente decidere una proroga maggiormente dilazionata per dar modo alla Camera dei deputati di esa-

minare e decidere in modo esauriente e con criterio aggiornato su questa complessa materia.

Dopo la proroga da noi decisa il 25 ottobre 1951 è intervenuta l'ultima proroga approvata nella riunione della nostra Commissione del 18 luglio 1952 secondo la quale veniva portato al 31 dicembre 1952 il termine per soddisfare gli obblighi di versamento previsti dal decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito con modifiche nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251.

Ora ci troviamo di fronte ad una ulteriore proroga proposta e decisa dalla Camera dei deputati proprio per i motivi che ho avuto l'onore di esporre al Senato nella riunione del 25 ottobre 1951. Senza addentrarmi in un esame di questa materia, nei motivi e nelle deficienze, diciamolo pure, della legge istitutiva del Fondo dell'indennità agli impiegati; senza toccare i motivi che consigliano un aggiornamento di questa legislazione, e che certamente avremo modo di esaminare esaurientemente quando verrà in discussione alla nostra Commissione il disegno di legge che ora è pendente presso l'altro ramo del Parlamento, io ritengo, in questa attesa, consigliabile l'approvazione della proposta di legge che prevede la proroga al 30 ottobre 1953 del termine stabilito con la legge 2 agosto 1952, n. 1181, per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati.

Propongo pertanto l'approvazione della proposta di legge nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli:

Art. 1.

È prorogato fino al 30 ottobre 1953 il termine stabilito con la legge 2 agosto 1952, n. 1181, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, pre-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

91ª RIUNIONE (22 gennaio 1953)

visto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal 1° gennaio 1953.

(È approvato).

Pongo in votazione la proposta di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

La riunione termina alle ore 11,20.